



Comune di Parma

Raccolta pareri del Collegio dei Revisori

Parere n. 32 del 30/7/2020

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 1695 del 24/7/2020 avente ad oggetto "Conferma per l'anno 2020 delle tariffe tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del dl 18/2020 (convertito in legge 27/2020) e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della delibera ARERA 158/2020 alla luce emergenza COVID -19 " (prevista per il 31 c.m.)

Premesso che: l'organo di revisione ha ricevuto via mail il 24 c.m. la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1695 del 24/7/2020 avente ad oggetto "Conferma per l'anno 2020 delle tariffe tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del dl 18/2020 (convertito in legge 27/2020) e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della delibera ARERA 158/2020 alla luce emergenza COVID -19 ", seguita da una mail del 25 portante una nota accompagnatoria del Dirigente preposto con ulteriori chiarimenti, ed infine una mail del 28 c.m. , sempre ad opera di detto Dirigente, portante una nota esplicativa, in particolare, circa i motivi dell'urgenza (che motiva, quindi, il mancato rispetto degli usuali termini di legge da parte dello scrivente Organo);

Richiamato:

- la normativa vigente in materia come esposta nella proposta di delibera di cui all'oggetto in relazione alla istituzione, la gestione e la regolamentazione della TARI (tariffa raccolta e gestione rifiuti);
- le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID -19;
- l'art. 107 del DL 18/2020 che consente, per l'anno 2020 di approvare i bilanci preventivi ed i regolamenti relativi alle entrate entro il termine del 30/9/2020 con valenza a far tempo dal 1/1/2020;
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020, per come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, con il quale è stato previsto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158 del 05/05/2020 rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di *gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*”;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Rilevato inoltre: che ATERSIR in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020, per come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, possano legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria.

Tutto ciò premesso:

l'amministrazione comunale in collaborazione con il gestore Iren Ambiente Spa, al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i i criteri per determinare la riduzione a carico delle utenze non domestiche.

Tali criteri, illustrati nella proposta di delibera di cui all'oggetto, prevedono essenzialmente due tipologie di riduzioni tariffarie:

- Utenze non domestiche la cui attività rientra nei codici ATECO che per legge sono state sospese alle quale viene riconosciuta una riduzione della quota variabile pari al 25%; (vedi tabella 1° e 1b delibera ARERA 158/2020)
- Utenze non domestiche la cui attività è stata parzialmente sospesa e che comunque ha subito effetti negativi dalla emergenza sanitaria alle quali viene riconosciuta una riduzione dallo 0% al massimo del 25% , in funzione della disponibilità delle risorse comunali.(vedi tabella 2a e2b delibera ARERA 158/2020)

Il collegio osserva:

Che, come illustrato nella proposta di delibera in oggetto, la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione della riduzione del 25% della quota variabile delle utenze non domestiche, stimata complessivamente in 1,1 milioni di euro, trova copertura mediante l'utilizzo dell'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione 2020/2022 con la delibera di variazione di assestamento generale in corso di approvazione e per la quale il collegio ha rilasciato il parere n. 29 del 16/7/2020;

L'amministrazione inoltre prevede la seguente procedura di utilizzo risorse ed adeguamento tariffe come riportato nella proposta di delibera di cui all'oggetto:

“ eventuali maggiori oneri rispetto alla somma posta a copertura della riduzione delle utenze di cui alla tabella 1a e 1b di cui alla delibera ARERA 158/2020, comporterà l'applicazione per le utenze non domestiche di cui alla tabella 2a e 2b di una minore percentuale di sconto, fino all'azzeramento. In tal caso, con successivo atto integrativo, da assumere entro il 30 settembre 2020, ovvero entro il termine di cui all'art. 106, comma 3-bis della legge n.77/2020, sarà approvata l'esatta percentuale di sconto riservata alle utenze dei cui alla tabella n. 2);

eventuali maggiori oneri rispetto alla copertura di spesa di cui sopra con riferimento alle UND che beneficiano di agevolazioni obbligatorie (tab. 1.a e 1.b), saranno inseriti nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (PEF) 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, per come convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, da finanziare nei 3 anni successivi a decorrere dal 2021 se non diversamente coperto in sede di successivi delibere di variazione al Bilancio. “

Sulla base di tali elementi e dalle elaborazioni effettuate e riportate risultano mantenuti:

- la copertura dei costi per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti secondo la normativa vigente;
- l'equilibrio di bilancio a seguito della proposta riduzione delle utenze non domestiche di cui alla tabella 1a e 1b;

Relativamente alla proposta riduzione per le utenze non domestiche di cui alla tabella 2a e 2b, pur concordando con la procedura tracciata, il Collegio esprimerà un parere non appena i dati da elaborare saranno stati definiti.

Il Collegio, preso atto della complessità delle procedure di determinazione della riduzione della tariffa, e della individuazione delle attività sospese totalmente o parzialmente, suggerisce di monitorare l'attuazione di tale delibera in modo rigoroso.

Richiamati

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario,
- il visto di conformità del Segretario Generale, reso ai sensi dell'art. 70, comma 1, dello Statuto Comunale;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Tari vigente;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/2000;

Ciò premesso, l'Organo di Revisione

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL D.Lgs. 267/2000;

Esprime **Parere favorevole**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1695 del 24/7/2020 avente ad oggetto la conferma per l'anno 2020 delle tariffe tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del dl 18/2020 (convertito in legge 27/2020) e la contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle

utenze non domestiche di cui alla tabella 1a e 1b per l'annualità 2020 in attuazione della delibera ARERA 158/2020 alla luce emergenza covid -19 .

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Stefano Mulazzi firmato digitalmente

Dott. Stefano Tassi firmato digitalmente

Dott. Adriano Bassanetti firmato digitalmente